



**COMUNE DI BOSCOREALE**

*Provincia di Napoli*

# **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE**

## **CAPITOLO I**

### **Parte Generale**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni del Decreto Lgs. N°114 del 31/3/1998 ed in particolare gli artt. 27-28-29-30, e alle norme previste dalla L.R. n. 1 del 7/1/2000 in particolare all'art. 23 e 45, disciplina il commercio su aree pubbliche;

## **CAPITOLO II**

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) **Per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche;
- b) **Per mercato**, l'area pubblica composta da più posteggi attrezzata o meno destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) **Per posteggio**, la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze; commercializzazione di particolari prodotti stagionali che si svolge per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per ogni anno solare;
- e) **Per autorizzazione**, all'esercizio per il commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio
- f) **Per presenza** in un mercato, il numero delle volte che un operatore si è presentato in un mercato;
- g) **Per miglioria**, la possibilità per un operatore assegnatario di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- h) **Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio previa approvazione dei competenti uffici comunali;
- i) **Per posteggio**, riservato il posteggio riservato ai produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- j) **Per settori**, merceologici i settori alimentari e non alimentari;
- k) **Per spunta**, l'operazione con la quale, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, dopo le ore 8,00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8,30 per il restante periodo, si assegnano giornalmente posteggi agli operatori presenti titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lett. a – b D. Lgs. N. 114/98, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato.  
In caso di parità, si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
- l) **Per spuntista**, l'operatore che, non ancora titolare aspira ad occupare un posto;
- m) **Per attività stagionale**, quelle riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali che si svolge per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per ogni anno solare;

### **Art. 3**

#### **Subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. lgs. 114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi salvo proroga di ulteriore 30gg. in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

### **Art. 4**

#### **Finalità**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) Riqualficazione e sviluppo di attività di commercio su aree pubbliche;
- b) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci;
- c) Tutela del consumatore;
- d) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva;

### **Art. 5**

#### **Individuazione delle aree**

L'area sulla quale si svolge attualmente il mercato settimanale è in Via Prolungamento Settetermini.

### **Art. 6**

#### **Compiti degli uffici comunali. Modalità di esercizio della vigilanza.**

- 1) I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune;
- 2) La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate dal presente regolamento, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso l'ufficio Attività Produttive, ed al Comando di Polizia Municipale, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato;
- 3) Il Dirigente del Servizio Attività Produttive si avvale, per l'attività gestionale e di controllo, della Polizia Amministrativa, e del personale dell'Ufficio Attività produttive;
- 4) Per gli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza e gli addetti al servizio commercio aree pubbliche mercati e fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Dirigente Attività Produttive d'intesa con il Dirigente della Polizia Municipale;
- 5) La disciplina dei mercati e delle fiere è affidata all'Ufficio Attività Produttive del Comune, che la esplica attraverso il proprio personale;
- 6) Gli addetti alla vigilanza rileveranno le presenze e le assenze degli operatori commerciali e controlleranno il corretto svolgimento dei mercati, il corretto utilizzo degli spazi ed il rispetto di tutte le norme statali, regionali e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche;

## **Art. 7** **Esercizio delle attività**

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- 2) L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati e fiere mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione decennale, è rilasciata dal dirigente del Servizio Attività Produttive, che contestualmente rilascia la concessione del posteggio;
- 3) Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio per ogni singolo giorno;

## **Art. 8**

### **Trasferimento di mercati e fiere**

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati, di cui all'art. 36 della L.R. n. 1 del 7/1/2000.

## **Art. 9**

### **Delega**

Ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 1/2000 comma sei l'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio delle attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purchè socio familiare, coadiuvante o dipendente.

## **Art. 10**

### **Durata della concessione**

Le autorizzazioni concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

La concessione stessa si intende tacitamente rinnovata, per altri dieci anni, se almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione.

Il Consiglio Comunale, con apposita giustificazione, può disporre di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sul mercato.

## **Art. 11**

### **Tariffe**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari, di volta in volta vigenti.

## **Art. 12**

### **Norme generali dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubblico.**

- 1) Il Sindaco provvede a fissare l'orario d'ingresso e di sgombrò dell'area di mercato:
- 2) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.
- 3) L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della libera circolazione dei mezzi di soccorso e de passaggio dei pedoni, individua gli spazi per la collocazione di veicoli, quali supporti alla vendita.
- 4) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenza, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
- 5) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per un metro a condizione che non siano di alcun impedimento.

- 6) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto dei dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume non sia tale da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 7) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 8) Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare di posteggio è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al mercato per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
- 9) I titolari delle concessioni sono tenuti a sgombrare l'area assegnata entro le ore 14.00, lasciando il proprio posteggio libero da ogni sorta di materiale; i rifiuti devono essere posti in appositi involucri di plastica ermeticamente chiusi e depositati sul posteggio concesso. Gli operatori ecologici procederanno alla raccolta e rimozione di detti rifiuti.
- 10) I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm 50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante, fiori ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra.
- 11) E' fatto obbligo ai concessionari di esibire agli organi di controllo l'autorizzazione – concessione rilasciata per l'occupazione del posteggio nel mercato.
- 12) E' fatto obbligo ai concessionari di tenere esposti in modo ben visibile i prezzi delle merci.
- 13) E' vietato ostacolare, nelle ore di mercato gli ingombri di qualsiasi natura, la libera circolazione degli acquirenti.
- 14) E' vietato danneggiare il posteggio.

### **Art.13**

#### **Normativa igienico – sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitarie stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/00 pubblicata sulla G.U. dell' 8/3/00 n° 56, tenendo conto delle situazioni dove nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

### **Art.14**

#### **Vendita a mezzo veicoli**

1. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, se rientrano nelle dimensioni assegnate dei posteggi.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati, coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

### **Art.15**

#### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area**

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. lgs. N°114/98;
  - b) non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga non superiore a 6 mesi per comprovata necessità.
  - c) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
2. Nei casi indicati al comma 1 lett. A) b) c ) contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza della concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
3. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnata, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio,

individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, se disponibile, in altra area indicata dal Comune.

### **Art.16**

#### **Criteria di variazione per miglioria e scambio posteggi**

1. Nel caso in cui, in mercati e fiere già esistenti, si rendessero liberi dei posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) o nel caso di posteggi non ancora assegnati, l'ufficio competente può procedere all'assegnazione degli aventi diritto.
2. Le variazioni per miglioria sono riservati agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.
3. I criteri di assegnazione per miglioria dei posteggi dovranno essere i seguenti:
  - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato settimanale.
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
4. lo scambio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda.
5. È consentito ampliare la superficie di un posteggio adiacente annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie di 60 metri quadrati.

### **Art.17**

#### **Criteria di assegnazione dei posteggi nei mercati**

1. L'esame delle istanze, tese ad ottenere l'assegnazione pluriennale dei posteggi, è affidata ad apposita commissione così composta:
  - a) Dirigente Servizio Attività Produttive
  - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
  - c) Rappresentante/i delle associazioni di categoria degli operatori
  - d) Un dipendente dell'Ufficio Attività Produttive
2. Il Comune, in cui ha sede il mercato, rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso redatto e pubblicato nei modi e tempi previsti dall'art.41 commi 3,4,5 e 6 della L.R.10/01/2000, n°1

### **Art.18**

#### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La concessione dei posteggi riservati ai produttori è rilasciata a domanda degli interessati a condizione che sia la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7/8/90 n°241 o l'autorizzazione di cui alla legge 59/63.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività, sostitutiva dell'autorizzazione.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessata, potrà essere:
  - decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiore a 180.

## **Art.19**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionali liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa d'assegnazione è effettuata dagli operatori di vigilanza, all'uopo in servizio, per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio quelli di cui all'art.15 comma 3.

## **Art.20**

### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**

La registrazione delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti sul mercato viene effettuata dal personale di vigilanza entro l'orario stabilito, per ciascun mercato, dal presente Regolamento Comunale, che annoterà cognome e nome dell'operatore.

## **Art.21**

### **Mercato settimanale del martedì**

1. Il mercato settimanale di via prolungamento Settetermini si tiene normalmente il martedì mattina di ogni settimana.
2. Qualora questo giorno dovesse coincidere con una festività infrasettimanale, il mercato non avrà svolgimento.

## **Art.22**

### **Orario**

1. Ai sensi della normativa vigente, l'orario è stabilito dal Sindaco, con apposito provvedimento. L'attività di vendita è compresa nella fascia oraria 07,00 – 13.30.
2. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei mercati a prescindere dal settore merceologico.
3. L'accesso al mercato degli assegnatari è consentito dalle ore 05,00 alle ore 07,00. L'orario di cui innanzi può essere differito di non oltre 30 minuti.

## **Art.23**

### **Commissione del mercato**

La eventuale commissione del mercato sarà costituita da un numero minimo di sette ad un massimo di nove operatori assegnatari di posteggio. La funzione di commissione è esclusivamente di carattere consultivo e propositivo e svolge attività di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli esercenti. La nomina della composizione della commissione dovrà essere comunicata all'amministrazione comunale entro un mese dalla presa d'atto. La commissione rimarrà in carica per anni quattro dalla nomina, con l'obbligo di sostituzione e comunicazione, con le stesse modalità di cui sopra, nel mese antecedente alla scadenza.

## **Art.24**

### **Sanzioni.**

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 114/98, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 51,65.

## **Art.25**

### **Rinvio alle disposizioni di legge.**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 114/98, alla L.R.n.1 dek 07/01/2000 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

**Art.26**  
**Abrogazione**

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

**Capitolo IV**

**Art. 27**

**Modalità di svolgimento del commercio itinerante.**

Il commercio itinerante è consentito su tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti zone:

- a) zone avente valore archeologiche, storico, artistico ed ambientale;
- b) zone con motivi particolari di viabilità, di pubblica sicurezza ed igienico-sanitario, area di mercato e nei giorni di mercato ad una distanza di 500 metri dal perimetro della stessa, davanti ai luoghi di culto, ai plessi scolastici agli incroci, nelle piazze ed a una distanza di 50 Mt. Dal perimetro degli stessi;

**Art.28**

La sosta degli autoveicoli può essere effettuata per non più di mezz'ora in un posto e compatibilmente alle norme del Codice della Strada..

In aree libere da parcheggio a pagamento può effettuarsi la sosta gratuita esclusivamente per operazioni di vendita;

**Art.29**

È vietato depositare per terra i prodotti e qualsiasi tipo di rifiuto.

**Art.30**

La vendita va effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia annonaria;

**Art.31**

In tutte le aree dove è consentita la vendita, il sindaco con propria ordinanza, può individuare spazi atti allo svolgimento del commercio itinerante. In queste aree l'operatore può sostare non più di un'ora al giorno.

**Art 32**

È sempre vietato:

- l'uso di megafoni o altro apparecchio che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- sostare in zona vietata;

**Art.33**

Le violazioni agli artt. 27, 28 e 31 saranno punite quando il fatto non costituisce reato o sia punibile con il c.d.S. con la sanzione pecuniaria di € 154,94 oltre la multa di violazione del C.d.S. e della denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso che la Violazione costituisca un reato. In caso di recidiva, nello stesso anno, delle violazioni di cui sopra sarà applicata una pena pecuniaria di € 516,46 più la sospensione per mesi sei dell'autorizzazione.